

Costituzione della compagnia Bonsignori redatta da notaio a Siena nel 1289

Hoc propterea anno in senensi urbe et apud conventum fratrum predicatorum quedam magna societas mercatorum senensium, que societas Buonsignorum nomen accepit, collatis pecuniis, inita est. Fatius enim eques q. Orlandi equitis filius, et Nicolaus eques q. Bonifatii equitis filius, omnes ex eadem Bonsignorum prosapia, Bonaventura insuper olim Bernardini cives mercatoresque senenses, pro se ipsis nec non pro domino Ugone domini Orlandi et pro Guglielmo et Buonsignore eiusdem Orlandi filio, tum pro Rainerio Jacobi, Pagno Giliotti, Fato et Conrado Berignonis, Manfredo Ranucci, Gerio Montanini, Mevio domini Orlandi, Bindo Aldobrandi, Tura Bartolomei, Chiarito Johannis, Thalomeo Manentis, Ventura Bonamichi, Arbore Bernardini, Bartholomeo Henrici, Johanne Henrici, Mattheo Albizi, et pro Angelo Benvenuti, societatem contraxerunt quisque et pro virili ac sorte pecunie collate participaturus. In eadem namque societatem varias summas intulerunt. Bonaventura primum sex millium et octingentarum librarum senensium, Rainerius Jacobi quinque millium et ducentarum, Manfredus Ranucci trium millium, Pagnus Giliotti trium millium, Gerius Montanini duarum millium et quingentarum, Fatius Berignonis trium millium, Conradus Berignonis et Mevius domini Orlandi duarum millium et quingentarum, Ventura Bonamichi mille et quingentarum, Chiaritus Johannis duarum millium et quingentarum, Talomeus Manentis duarum millium et centum, Arbor Bernardini mille et ducentarum. Alia quoque Bonsignorum capitalia constituta sunt. Huius modi autem inite societatis a Mino publico tabellione instrumenta constituta sunt.

Fonte: A. SAPORI, *Studi di storia economica. Secoli XIII-XIV-XV*, 2 voll., Firenze, Sansoni 1955, II, pp. 778-779.

Costituzione della compagnia Alberti del Giudice registrata nei libri contabili dell'azienda (Firenze 1323)


Al nome di Messer Domenedio e della Vergine Madonna Santa Maria e di tutti i Santi e Sante del Paradiso. Noi Alberto e Neri di messer Iachopo del Giudice e Charoccio e Duccio di Lapo del Giudice, e messer Angnolo di Neri e Iachopo e Nerozzo e Francescho d'Alberto e Francescho di Neri siamo in chonchordia e facciamo chonpangnia, la quale chomincia nel nome di Dio in kalen di genaio anni milletrecentoventidue, in questo modo chome diremo apresso ... e queste sono le parti: che Alberto mette per suo chorpo di chonpangnia lbr. 8.000 a fior., e questa s'intende ed è la sua parte; Iachopo d'Alberto mette per suo chorpo di chonpangnia lbr. 1.000 a fior., e quest'è la sua parte; Nerozzo d'Alberto mette per suo chorpo di chonpangnia lbr. 1.000 a fior., e quest'è la sua parte; Francescho d'Alberto mette per suo chorpo di chonpangnia lbr. 1.000 a fior., e quest'è la sua parte; Neri del Giudice per sé e per messer Angnolo e per Francescho suoi filgluoli mette per loro corpo di chonpangnia lbr. 4.000 a fior., e questa s'intende ed è la loro parte; Charoccio e Duccio di Lapo metono per loro corpo di chonpangnia lbr. 10.000 a fior., e quest'è la loro parte ... e debiasi menare e ghovernare la detta chonpangnia per la voluntade d'Alberto e di Neri e di Charoccio, ovvero per li due di tre nominati, e se 'l gl'avenisse che l'uno overo tutti e tre venisono meno, rimangnia al suo maggiore filgluolo overo al suo maggiore fratello di quel chotale e que' chotali che venisono meno la licenza e la parola nel deliberare sichome l'avea il suo padre overo il suo maggiore fratello, e così s'intenda ch'abbia luogho in deliberare e in giudichare chome avea il padre overo il fratello.

Fonte: SAPORI, *Studi di storia economica cit.*, II, pp. 785-786.

RAYMOND DE ROOVER, IL banco Medici, 1970 [1963]

ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL BANCO MEDICI

(ven. 1455)



ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STORIA ECONOMICA «F. DATINI»
PRATO

PUBBLICAZIONI - SERIE I, DOCUMENTI


1

FEDERIGO MELIS

DOCUMENTI
PER LA STORIA ECONOMICA

DEI SECOLI XIII-XVI

*con una nota di Paleografia Commerciale
a cura di Elena Cecchi*



LEO S. OLSCHKI - FIRENZE

MCMLXXII

102. ATTO COSTITUTIVO DELLA COMP. DI GIOVANNI DI BICCI DE' MEDICI, BENEDETTO DI LIPPACCIO DE' BARDI E GIOVANNI DI FRANCESCO DA GAGLIANO, CON SEDE IN VENEZIA, 25 APRILE 1406 (con decorrenza 25 marzo). L'Archivio mediceo di Firenze annovera molti contratti del genere, sia di compagnia, sia di « accomandita » (non società in accomandita, ma « commenda di terra » o associazione in partecipazione). Le aziende dei Medici cominciarono a dedicare molta attenzione a Venezia dagli ultimi anni del XIV secolo (come è provato dai testi datiniani e dal registro della Comp. di Averardo di Francesco de' Medici, del 1395, da cui ho ripreso il doc. 132) e, quando fu costituita la serie di aziende di Giovanni di Bicci (con Benedetto de' Bardi), quella di Roma aprì una filiale a Venezia (dal 1398), la quale in seguito fu resa autonoma, ma rimanendo, ovviamente, incorporata nel complesso di società mediche, secondo la regola, ormai affermata, del « sistema di aziende », nella sua evoluzione della preminenza di una compagnia centrale. Nell'atto riprodotto, appunto, Giovanni e Benedetto costituiscono il socio « maggiore » — intervenendo « come compagni da una parte » (chiarisce il testo) — facendosi affiancare da Giovanni da Gagliano, destinato ad operare sul posto. Si noti la considerazione della « persona » di quest'ultimo, che risulta dalla diversità della sua aliquota di utili (un quarto del totale), rispetto alla sua porzione di capitale « reale », che è appena di un ottavo.

Interessanti le modifiche apportate in sede di « rinnovo di compagnia »: permettendo al socio operante una maggiore libertà di azione (di ordine creditizio e mercantile) ed accordandogli un compenso addizionale¹.

Al nome di Dio, amen.

Sia manifesto, a chi vedrà o udirà legiere questa iscritta, che questo dì, 25 d'aprile anno millequattrocentosei, che Giovanni d'Averardo vohato Bicci de' Medici e Benedetto di Lipaccio de' Bardi, come conpangni, da una parte, e Giovanni di Francescho da Ghaliano, da l'altra prate², è ferma e fatta una conpangnia nel modo come apresso direno, che d'esere possa, e ssia, a onore di Dio e de la Vergine Maria e di tutti e' santi e sante de la corte del Paradiso, che per loro meriti ci facino grazia sia principiata in buono punto, per le nostre anime e sì per li corpi: e che così seghuiti e finischa.

In prima, che i detti Giovanni de' Medici e Benedeto de' Bardi debino mettere, e fermi tenere, in conpangnia duchati settemila in Vinegia e 'l detto Giovanni di Francescho duc. mille d'oro: che in tutto venghino a esere duc. ottomila d'oro. Le quali somma per detti Giovanni e Benedeto, e sì per lo detto Giovanni di Francescho, debono avere conpiuto di mettere per tutto il presente mese di magio prosimo e fermi li debino tenere quanto dura, o durare deba, detta conpangnia.

La detta conpangnia siàno d'acordo sia in Vinegia e là stia il detto corpo di duc. ottomila e che 'l nome di chi, come è usato, coè, Giovanni de' Medici e conpangni, e 'l sengno anche sia il sengno usato, coè, così ...

È tenuto il detto Giovanni di Francescho, durante la detta conpangnia, stare fermo a Vinegia e quivi, bene e diligentemente, come si richiede, la sua persona asercitare intorno al mestiero del cambio, come usati siamo, e così anchora se di merchatantia deliberasimo trafichare. E tutto fare bene e realemente, come si richiede al mestiero trafichare. E in nesuna sua cosa propria no' possa, né debia, attendere; ma solo al fatto de la detta conpangna.

Non debia, il detto Giovanni di Francescho, di danari di detta conpangnia, né d'avanzi si facesono durante il tempo di detta conpangnia, senza licenza di deto Giovanni de' Medici o di Benedeto de' Bardi: la quale licenza, quando fosse, s'intenda quando per iscrittura o per lettera apaa, trarne oltre a fiorini ciento l'anno; e, se piùe traese, s'intenda di quello piùe dovere ristorare la conpangnia, a ragione di 15 per 100 l'anno.

Promette il detto Giovanni di Francescho no' giuchare, né fare giuchare a veruno guocho di dadi o d'altro giuochio non è honesto, né ragionevole, né da doverne fare stima: e, se 'l contradio facesse, e achadesse che vincesse, una volta o piùe, che valicasse la somma di f. venticinque: che quello piùe che vincesse deba dare a loro volontà al detto Giovanni de' Medici e Benedeto de' Bardi la loro prate, come se fossono danari ghuadangnati per detta conpangnia; e, in chaso perdesse, abia il danno a 'ndare sopra il deto Giovanni di Francescho propio.

E, se per chaso al detto Giovanni di Francescho, in fra 'l tempo di detta conpangnia, (acadesse di) venire a Firenze per sue facende proprie, o altrove, il che no' deba fare senza licenza, licenza di detti Giovanni de' Medici e Benedeto de' Bardi; e pure quando l'avesse, deba andare e tornare a sue spese proprie: e così sopr'a lui propio, se alchuno sinistro, nel suo andare o tornare, li ocresse.

¹) Su questa azienda, come su tutte le altre poste in essere dai Medici dopo il 1397, cfr.: R. DE ROOVER, *The Rise and Decline of the Medici Bank*, cit., pp. 240-242 (e, adesso, nell'ediz. italiana, pp. 344-347); per i rapporti anteriori con Venezia, cfr., nell'*op. cit.*, pp. 40-41. Le intere vicende di capitali e rendimenti di questa società si trovano nel « Libro segreto » di Giovanni di Bicci, mentre il complesso operativo con Venezia del 1395 si riflette validamente nel « Libro grande » di Averardo di Francesco, riprodotto nelle tesi di laurea, rispettivamente, dei miei allievi V. BALDUZZI e M. DONZELLI, cit., rispettivamente, a pp. 422 e 414.

²) Come è facile intendere, questa parola sta per *parte*: lo scrivano, come ha fatto ripetutamente in seguito, ha abusato, per così dire, della peculiare abbreviatura di *pr*, ritenendo che la *r* dalla medesima incorporata potesse slittare di là dalla vocale immediatamente seguente.

Siàno d'acordo che il detto Giovanni di Francescho, per l'asercizio de la sua persona, e si anchora per lo danaio deba mettere, del profitto, che nostro Singnore ne concederà, tragha la quarta prate, coè, per ducati dumila¹: e detti Giovanni de' Medici e Benedeto de' Bardi, per tre quarti, coè, per duc. semila: e così, a l'avena(n)te, ciascheduno debia protare², se danno seghuise: di che Idio ghuardi.

Sono d'acordo detta compagnia s'intendi esere cominciata a dì 25 di marzo prosimo pasato e duri anni quatro, che verebe a finire a dì 25 di marzo, anni millequattrocentodieci: e, finito il detto tempo, s'intenda esere finita detta compagnia, se già innazi al tempo no' si rifermasse di nuovo. E innazi a la fine di detto tempo è tenuto il detto Giovanni di Francescho a sommare la detta ragione. E, ancora dopo la fine de la detta compagnia, a piacimento di Giovanni de' Medici e di Benedeto de' Bardi detti, è tenuto, il deto Giovanni di Francescho, per bene esercitarsi ne' bisogni che restasono di detta compagnia, in Vinegia o in n'altra prate.

E sono d'acordo, finita la detta compagnia, coè, a dì 25 di marzo Mcccc³dieci³, prima paghato chi deba avere da detta compagnia e trattone ciascheduno quello che miso avesse di corpo, partire: partire e pilgliare ciascheduno la sua prate degli avanzi vi fossono; e così, se per chaso vi fosse danno, ciascheduno sia tenuto, ne la fine di detta compagnia, mettere e paghare la sua parte.

E sono d'acordo, finita la detta compagnia, tutti i libri e scritture de la detta compagnia rimanghino apresso di detto Giovanni de' Medici e Benedetto de' Bardi; e si anchora che ciascheduno creditore che restasse a detta compagnia, per che ragione si fosse, restino ne' detti Giovanni de' Medici e Benedeto de' Bardi e 'nanzi a la mano trarne de la detta ragione per quella somma che montasono i detti creditori, sicchè in beneficio di detti Giovanni de' Medici e Benedeto de' Bardi restino per insino a paghare s'avesono e che in ciò il deto Giovanni di Francescho niente abia a flare.

Sono d'acordo il detto Giovanni di Francescho no' debia prestare, né ciedere ad alchuno danaio ad alchuno singnore o cherici o secholari, né a niun'altra giente che merchatante no' sia riputato, e di buona riputazione, oltre a la somma di fiorini cento: e questi anchora s'intenda esere stato a fine di bene e utile de la detta nostra compagnia. E, se per chaso facese il contradio e danno ne seghuisse, debia andare sopra di lui propio; e, se utile ne seghuise, deba pure restare ne la compagnia.

So' d'acordo che parendo al detto Giovanni di Francescho mettere e trafichare di danari del deto corpo, o d'altri danari di detta compagnia, in merchatantia per insino a la somma di fior. dumila, coè, fiorini 2000, lo possi fare durante il tempo de la detta compagnia; ma di più somma no' vi possa mettere, se già d'acordo no' ne fusimo, o che per scrittura aparise.

E sono d'acordo che i detti Giovanni de' Medici e Benedeto de' Bardi non sieno tenuti a 'sercitare le loro persone, né in Vinegia, né fuori di Vinegia, ne' servigi de la detta compagnia più che sia di loro piacere.

Io, Benedetto di Lipaccio de' Bardi, di consentimento di Giovanni di Bicci de' Medici ò scritto questa di mia propia mano e lui si sottoscriverà di sua per più chiarezza.

Io, Giovanni di Bicci de' Medici sono cotento a quanto in questa iscritta si contene e perrò mi sono sottoscritto di pro(p)ia mano, anno e mese e dì detto di sopra.

Rafermamio, dipoi, detta compagnia col detto Giovanni di Francescho, noi Giovanni e Benedetto, per altri quatro anni a venire, coè, per tutto l'anno millequattrocentoquattordici⁴.

Cho' detti e patti e chondizioni ch'era di prima, ecetto che nel potere trafichare di marchatata, li diàno comesione e siàno cotenti che 'l detto Giovanni possa, in pocho e in asai, chome a lui parrà o vedrà eserre utile per quella somma li parrà traficarne.

E si anchora che dove si chotenea certa limitazione de l'an(n)o si potesse partire siàno cotenti ognora li fosse di piacere, l'anno una volta, senza atendere altra nostra licieza venire qua a Firenze e a spese della compagnia.

E anchora siàno contenti che per la fatica à di più per trafichare, il soprracopo ch'à più o ragioniàno tengha più tra lui e noi, che 'l detto Giovanni degl'ava(n)zzi si faranno in detta ragione tragha inanzi la mano, per sé, f. cento d'oro ogn'anno.

A chiarezza de le sopra dette cose, io, Giovanni di volontà di Benedetto, atesi a questa iscritta qua(n)to di sopra si contiene, questo dì, primo di maggio 1410⁵.

¹) In questo punto si conclude il *recto*.

²) Ecco un ulteriore « abuso » della abbreviatura *pr*. Questa parola sta per « portare », e più precisamente nel senso di « sopportare ».

³) È questo uno dei rari casi in cui non ho rappresentato i numeri alla maniera arabica o indiana, trattandosi di una espressione piuttosto rara.

⁴) Dopo questo primo capoverso del rinnovo della società, termina il *tergo*, come vedesi dalla fotografia dirimpetto; ma ne ho fatto proseguire la trascrizione.

⁵) Firenze, AS, *MaP*, f. 84, n. 190, cc. 200r e 200bis. R. S. LOPEZ-I. W. RAYMOND, *op. cit.*, p. 206, hanno riprodotto il contratto della Compagnia di Bruges del 1455, offertoci nuovamente da R. DE ROOVER, *op. cit.* (ediz. ital.), pp. 551-555, unitamente a quello del Banco di Firenze, del 1435 (pp. 547-550).

Contratto di accomandita registrato presso il tribunale della Mercanzia di Firenze nel 1460

MCCCCLX indictione VIII^a die XIII octobris

Giovanni figliuolo fu di Bernardo di Guidetto Guidetti, cittadino fiorentino, fu confesso e riconobbe oggi questo di soprascritto avere avuto e ricevuto in accomanda et a lui essere stati accomandati e messi nelle mani da' nobili e prudenti huomini:

Francesco e Carlo, frategli e figli furono di Niccolò di Francescho Cambini, cittadini et mercatanti fiorentini, la quantità di fiorini dumila d'oro di suggello per queglii traficcare in mercatantia a Lisbona e nel regno di Portogallo et in qualunque altro luogo e parte del mondo e in quelle mercatantie dove e come al decto Giovanni piacerà e parrà essere più utile per tempo e termine d'anni cinque proximi futuri, che debbino avere principio a di primo del mese di gennaio proximo futuro et con pacti, modi e conditioni che le decte parti dissono contenersi in una scripta privata fatta tra loro oggi questo presente di soprascritto, alla quale le dette parti si riferirono. Et disse et protestò il decto Francesco Cambini per sé e per decto Carlo suo fratello che, per alcuno contratto, obligo o acto che si facesse che si facesse [sic] per decto Giovanni per cagione di detta accomanda o sue dipendentie, essi Francesco e Carlo non vogliono né intendono essere tenuti né obligati se non solamente per la decta quantità accomandata e pel guadagno che n'uscisse e fra quel termine che di sopra si dice et non per più né altrimenti in alcuno modo. Et in tutto e per tutto disse, protestò e fece il decto Francescho come e quanto dire, protestare et fare era tenuto e dovea secondo il bisogno e importanza della legge e reformatione che parla della presente materia. Et vollono le decte parti in detti modi e nomi che di decta accomanda si facesse scriptura nel presente libro per me, Rigogl[i]o di Bartolo di Rigogl[i]o, cittadino e notaio fiorentino, cancelliere e come cancelliere di detta università et così feci.

Facte furono le soprascritte cose anno, inditione e di soprascripti nella camera degli atti di decta università, presenti testimoni alle predecete cose avuti e chiamati Antonio di Signorino, guardiano degli atti di decta università e Girolamo di ... [Francesco] Corboli et Piero di Geremia sensale, cittadini fiorentini e cetera.

Fonte: ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Mercanzia*, 10831, c. 43v.

Il sale di Cagliari e alcune merci sarde al centro di un accordo tra compagnie fiorentine (1466)

Scritta privata copiata all'interno di un atto notarile rogato a Firenze il 16 luglio 1466. La compagnia veneziana intestata al fiorentino Giovanfrancesco di messer Palla Strozzi, al fine di soddisfare le richieste di numerose aziende mercantili-bancarie fiorentine sparse tra l'Italia e l'Europa con cui si era pesantemente indebitata, si impegna a onorare i suoi debiti (56mila ducati). L'accordo fu sottoscritto grazie alla mediazione del marchese di Ferrara e duca di Modena Borso d'Este. Lo Strozzi, nell'arco di tre anni, avrebbe dovuto consegnare ai creditori sale estratto dalle saline di Cagliari per il valore di 14mila ducati e altre merci sarde per l'ammontare di 7mila ducati. Questo documento ci permette di cogliere i seguenti fenomeni: a) le grandi società d'affari straniere tornavano a interessarsi dell'appalto delle saline cagliaritanee; b) la produzione di sale sardo si riavvicinava ai livelli precedenti la distruttiva guerra tra aragonesi e Arborea.

Con ciò sia chosa che lo spectabile Giovanfrancescho di messer Palla degli Strozzi sia stato et sia vero et legittimo debitore degl'infrascripti spectabili merchatanti et di lor compagnie, e' nomi de' quali son questi, cioè:

Giovanni et Averardo d'Alamanno Salviati e compagni per le ragioni di Bruggia et di Londra;
Herede d'Antonio della Casa et Simone Guadagni e compagni di Ginevra o vero Lione et;
Guglielmo Rucellai et Matheo Baroncelli e i compagni di Firenze et per la compagnia di Roma che dice Matheo Baroncelli et Guglielmo Rucellai;
Zanobi di messer Dietisalvi et i compagni di Firenze per la lor compagnia che diceva Alexand[r]o Miraballi et Zanobi di Dietisalvi;
Iacopo Paganelli et Giovan Frescobaldi e compagni di Londra;
Marchionne di Daniello di Nofri Dazi e compagni di Vinegia;
Filippo Inghirlani e compagni di Vinegia et Antonio del Rabatta et Bernardo Cambi per quanto anno havere per lor proprii et per quello havessino havere per Lorenzo di Larione;
Mariotto Lippi di Firenze per danari havuti a cambio da Filippo Inghirlani di Vinegia;
Piero di Carlo Chanigiani;
Nicolò degli Strozzi di Roma;
Uno amico et ...

nella quantità et somma di ducati cinquantasei migliaia venetiani in circa a buon conto, e' quali ducati 56000 venetiani per mezanità dello Illustrissimo Signore Duca di Modona messer Borsio, amantissimo della excelsa Signioria di Firenze, detto Giovanfrancesco promette per solepne stipulatione dare et pagare a' soprascripti suo creditori nello infrascripto modo et negl'infrascripti tempi et nelle infrascripte merchatantie, cioè tutto el sale facesse cavare o fusse cavato dello appalto di Cagliari per insino in dì 27 di settembre 1469, sardesco spacciato del porto di Cagliari buono et recipiente, chome s'usa vendere al detto porto di Cagliari, per insino alla somma di ducati 14000 venetiani; et faccendo tanto sale el primo anno che facesse la somma di detti 14000 ducati venetiani, oltre al quinto che si può ritenere, sia tenuto dare tutto detto sale et non faccendolo el primo anno tutto et faccendolo el secondo anno tutto, oltre al detto quinto che si può ritenere, sia tenuto darlo tutto el secondo anno et similmente non lo faccendolo el secondo anno sia tenuto darlo tutto el terzo anno, potendosi niente di meno ritenersi nel detto primo, secondo et terzo anno el quinto del sale facesse chome detto è et e' quatro quinti dare a' soprascripti creditori; et quando detto Giovanfrancesco desse notitia per sue lettere a' detti creditori che mandassino per detto sale, et mandando e' detti creditori per detto sale, sia tenuto dare e' quatro quinti di tutto el sale si trovasse avere, etiamdio se facesse la somma di detti ducati 14000 oltre al quinto che lui si può ritenere; et non dando detti quatro quinti di detto sale che lui si trovasse, per quello manchasse di charico meno di detti quatro quinti sia tenuto detto Giovanfrancesco pagare el nolo di voto delle nave o altri legni mandassino detti creditori; et niente di meno sia tenuto detto Giovanfrancesco a dare a' detti creditori il detto sale detto di sopra per insino in detta somma di detti ducati 14000 et per insino in detto dì 27 di settembre 1469; et passato detto dì 27 di settembre 1469, che detto Giovanfrancesco non avesse dato detto sale insino in detti 14000 ducati venetiani in tutto o in parte, che quello avesse manchato di dare sia tenuto a dare di contanti in dua anni allora proximi futuri che cominciano detto dì 27 di settembre 1469 ogni anno la metà; et debbe dare detto sale spacciato alla marina buono et recipiente chome s'usa vendere al detto porto di Cagliari per pregio di lire venti di Cagliari el cento delle misure di decto luogho, misure di Chagliari chome si costuma vendere detto sale a ragione di soldi 47 per ducato venetiano che fanno le cento misure ducati otto e mezzo veniziani; et se e' detti creditori non fussino

a ordine mandare per detto sale, sia tenuto salvarlelo per detti creditori per insino in detto di 27 di settembre 1469; et finito detto apalto, cioè e' detti di 27 di settembre detto 1469, che detti creditori non avessono mandato per detto sale, che detto Giovanfrancesco sia tenuto consegnare detto sale a chi vorranno detti creditori; et non dichiarando detti creditori a chi lo consegnì, sia tenuto detto Giovanfrancesco consegnarlo al consolo de' fiorentini che lo tengha a stanza di detti creditori.

Et oltre a questo sia tenuto detto Giovanfrancesco dare a' detti creditori tante merchatanzie dell'isola di Sardignia et di Chaglieri buone e recipienti d'ogni ragione, excepto sale, che faccino la somma di ducati settemila venetiani infra sei mesi che cominciano el dì che si richiuderà el detto achordo per quella valuta che vagliono di contanti dette merchatantie in Chaglieri, stimate per due amici chomuni che si eleggerano uno per parte, e non essendo d'achordo si elegha uno terzo per dette parti e, eletto el detto terzo, e' due d'achordo possino chiarire la valuta di dette merchatantie, sempre intendendo che possino chiarire quello vaglione di contanti; et volendo detto Giovanfrancesco dare in schambio di dette merchatantie denari contanti, possa dare e' denari in scambio di dette merchatantie; et se volesse detto Giovanfrancesco dare a' detti creditori parte di dette merchatantie di Chaglieri et parte denari, possa dare o denari o merchatantie o parte merchatantie o parte denari, chome a detto Giovanfrancesco parrà et piacerà; et passato e' detti sei mesi, che detto Giovanfrancesco non avesse dato tutto o parte di dette merchatanzie di Chaglieri o denari chontanti per insino in detti settemila duchati venetiani detti di sopra, che tutto quello restasse a dare di detti settemila ducati venetiani, che debbe dare infra detti sei mesi in dette merchatanzie di Chaglieri o in chontanti, sia tenuto a dargli a' detti creditori infra altri sei mesi proximi futuri, passati e' detti primi sei mesi, in chontanti in Firenze o in Vinegia a ciascheduno di detti creditori per errata [...].

Fonte: S. TOGNETTI, *Il ruolo della Sardegna nel commercio mediterraneo nel Quattrocento. Alcune considerazioni sulla base di fonti toscane*, «Archivio Storico Italiano», CLXIII, 2005, pp. 87-132: 129-131.